

EDILIZIA ED URBANISTICA: Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione alloggi - Regolarizzazione - Istanza - Silenzio assenso - Esclusione.

Tar Puglia - Lecce, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 1463

- in *Riv. giur. dell'edilizia*, 6, 2021, pag. 1931 ss..

“[...] sull’istanza di regolarizzazione dell’occupazione di alloggio E.R.P. non si forma l’asserito silenzio-assenso, in quanto il procedimento che consente la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso non può avere luogo nelle ipotesi in cui l’Amministrazione Pubblica debba rilasciare una vera e propria concessione amministrativa, tanto più che la regolarizzazione può operare solo previa verifica, da parte dell’Amministrazione procedente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa innanzi esaminata [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 28.11.2016 il sig. -OMISSIS- - coniuge deceduto della ricorrente - presentava al Comune di Lecce una richiesta di regolarizzazione in sanatoria dell’occupazione dell’alloggio E.R.P. ubicato in Lecce al -OMISSIS-, ai sensi dell' art. 20 della Legge Regionale Pugliese n. 10/2014 e ss. mm., dichiarando che l’occupazione di detto alloggio, era stata determinata dall' atto di generosità espresso dalla signora -OMISSIS-, legittima assegnataria del detto immobile, ad ospitare la famiglia -OMISSIS---OMISSIS- e che la residenza della famiglia istante nel predetto alloggio era iniziata in data 25.01.2012.

Avverso l’epigrafato provvedimento dell'8.5.2019 prot. n. -OMISSIS-/2019, con cui il Responsabile dell’Ufficio Casa del Comune di Lecce ha significato il mancato accoglimento della richiesta di regolarizzazione dell’occupazione dell'alloggio di E.R.P presentata dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (con invito al rilascio dell’alloggio predetto entro trenta giorni) - coniuge, nel frattempo deceduto, della ricorrente - è insorta quest’ultima (in proprio e in qualità di erede del marito) con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.

I- Falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 22 della L.R. Puglia n. 54/1984 recante norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi E.R.P.; nonché violazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990 relativamente al principio di economicità, efficacia e imparzialità.

II - Violazione di legge per mancato accoglimento della richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo in sanatoria, ai sensi della L.R. Puglia n. 10/2014 art. 20 e ss. mm. e ii. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, illogicità e carenza istruttoria. Violazione del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

Violazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990, relativamente al principio di efficacia, imparzialità e trasparenza.

III - Violazione e falsa applicazione della Legge del 7/8/1990 n. 241, relativamente all' art. 20 che disciplina l'istituto del "Silenzio-assenso".

IV - Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al "Bando di concorso generale n.1 del 2011 per assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", ed eccesso di potere sotto i profili della illogicità e contraddittorietà; nonché violazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990 relativamente al principio di efficacia, economicità e imparzialità.

1.2. In data 24.10.2019 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce contestando l'ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 30 ottobre 2019 questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-/2019, ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando che *“l'occupazione dell'alloggio popolare di che trattasi, da parte del nucleo familiare dell'odierna ricorrente, è avvenuta, per stessa dichiarazione del signor -OMISSIS- -OMISSIS- contenuta nell'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo del 28 novembre 2016, a far data dal 25 gennaio 2012 e, dunque, non ricorre, nel caso de quo, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 3, lett. a), della Legge Regione Puglia n. 10/2014 (ossia l'occupazione da almeno tre anni dell'alloggio alla data di entrata in vigore della predetta legge, avvenuta l'8 aprile 2014). Tale dato risulta confermato, altresì, dalla comunicazione del 23 febbraio 2012 a firma dei signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-; sull'istanza di regolarizzazione dell'occupazione di alloggio E.R.P. non si forma l'allegato silenzio-assenso in ragione della natura concessoria dell'assegnazione; risulta, infine, inammissibile la domanda di accertamento e condanna proposta in via subordinata per insussistenza di una posizione di diritto soggettivo della parte ricorrente”*.

Nella pubblica udienza del 20 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In limine, quanto alla dedotta sopravvenuta situazione di incertezza circa la gestione amministrativa delle competenze in materia di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica asseritamente attribuita all'A.R.C.A. Sud Salento (non evocata in giudizio), osserva il Collegio che la stessa è del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio riguardante l'impugnazione di un provvedimento comunale, alla cui emanazione l'A.R.C.A. Sud Salento è rimasta del tutto estranea.

3. Il ricorso, a parte ogni questione sulla tempestività dello stesso, è parzialmente inammissibile e infondato nel merito e deve essere respinto.

3.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente sostiene che sig. -OMISSIS- avrebbe a suo tempo subito l'occupazione abusiva dell'immobile di -OMISSIS- e che il Comune di Lecce avrebbe ommesso di intervenire tempestivamente a liberare l'immobile predetto.

L'assunto, oltre che irrilevante ai fini della decisione del presente ricorso, è anche infondato.

Come efficacemente eccepito dalla difesa civica, dal rapporto informativo del 21.10.1990 dei Vigili Urbani di Lecce risulta che l'alloggio di -OMISSIS- veniva ceduto dal de cuius della ricorrente a terzi, tant'è che con provvedimento sindacale del 18.07.1991 (non impugnato e quindi oramai divenuto definitivo) veniva dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. predetto.

A tanto deve solo aggiungersi che la ricorrente non ha neppure fornito prova di aver comunicato al Comune di Lecce l'assenza "temporanea" dall'alloggio in -OMISSIS-.

3.2. Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di gravame con il quale parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento comunale impugnato per la mancata indicazione del termine e dell'Autorità giudiziaria cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento medesimo.

Invero, secondo quieti principi giurisprudenziali, l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'Autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può tutt'al più costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto.

3.3. Del pari non condivisibili sono i motivi di gravame con i quali parte ricorrente contesta le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione Comunale resistente nel negare la richiesta regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio E.R.P. ubicato in Lecce al -OMISSIS- per l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 comma 3 della Legge Regionale Pugliese n.10/2014 e ss.mm..

Segnatamente, l'art.20 della citata L.R. n. 10/2014 stabilisce che "1. *L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli*

occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante nell'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato”.

Al comma 3 viene altresì chiarito che *“Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve:*

- a) occupare l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;*
- b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;*
- c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;*
- d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;*
- e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”.*

Nella fattispecie concreta in esame, quanto all'impedimento disciplinato dal terzo comma dell'art.20 della citata L.R. n.10/2014, risulta per tabulas che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (coniuge della ricorrente), con nota del 7.11.2016 con prot. n. -OMISSIS-, avente per oggetto: *“Occupazione illegittima di alloggio comunale “dichiarava di occupare senza titolo l'alloggio in questione a partire dal Gennaio 2012”.*

Peraltro, con provvedimento in data 23.04.2012 il Comando di Polizia Municipale di Lecce notificava in data 3/5/2012 al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- l'avvio della procedura di esecuzione di procedimento penale 1699/2012 R.G.N.R. e nr. 2016/12 E.R.G. G.I.P., comunicando allo stesso lo sgombero forzato dell'alloggio abusivamente occupato.

Come già rilevato da questa Sezione nella menzionata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2019, non può applicarsi infatti il comma 3 del citato art. 20 della L.R. n. 10/2014 , in quanto *“l'occupazione dell'alloggio popolare di che trattasi, da parte del nucleo familiare dell'odierna ricorrente, è avvenuta, per stessa dichiarazione del signor -OMISSIS- -OMISSIS- contenuta nell'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo del 28 novembre 2016, a far data dal 25 gennaio 2012 e, dunque, non ricorre, nel caso de quo, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 3, lett. a), della Legge Regione Puglia n. 10/2014 (ossia l'occupazione da almeno tre anni dell'alloggio alla data di entrata in vigore della predetta legge, avvenuta l'8 aprile 2014). Tale dato risulta confermato, altresì, dalla comunicazione del 23 febbraio 2012 a firma dei signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-”.*

3.4. Del tutto inconferente è l'asserita differenza sostanziale fra le ipotesi di occupazione sine titolo da quelle di occupazione abusiva dato che ciò che rileva - ai fini dell'applicazione dell'art.20 della citata L.R. n.10/2014 - non sono gli elementi (soggettivi e oggettivi) penalmente rilevanti per la configurazione del reato di occupazione abusiva di un alloggio di E.R.P. (da valutarsi in sede penale), quanto il dato meramente oggettivo dell'occupazione di un alloggio altrui in assenza di un titolo legittimante.

3.5. Inoltre, quanto alla questione della residenza anagrafica, il certificato anagrafico attesta la residenza del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- presso l'alloggio in -OMISSIS- dal 25.01.2012.

3.6. Del tutto irrilevante è l'asserito consenso del legittimo detentore dell'alloggio E.R.P. occupato, tanto più che tale circostanza non risulta dimostrata e, come rilevato dalla difesa civica, contrastante con la nota prot. n. -OMISSIS- del 15.02.2017, con cui il sig. -OMISSIS-, residente in Lecce in viale -OMISSIS-, presentava un esposto nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- dichiarando che entrambi *“lo costringevano a firmare una carta da loro compilata dove io dichiaravo che gli stessi erano residenti già nel 2011”* e allegando a tale nota copia della denuncia - querela presentata in data 24.01.2017 alla Questura di Lecce.

3.7. Inoltre, la circostanza che l'Amministrazione Comunale avrebbe richiesto il reddito ISEE non può essere intesa come positivo accertamento degli altri requisiti di legge.

3.8. Infine, sull'istanza di regolarizzazione dell'occupazione di alloggio E.R.P. non si forma l'asserito silenzio-assenso, in quanto il procedimento che consente la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso non può avere luogo nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Pubblica debba rilasciare una vera e propria concessione amministrativa, tanto più che la regolarizzazione può operare solo previa verifica, da parte dell'Amministrazione procedente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa innanzi esaminata.

4. Il ricorso è, poi, inammissibile - oltre che irricevibile per tardività - con riferimento alla dedotta violazione del bando di concorso generale n.1 del 2011 per assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, per la asserita mancata assegnazione di un alloggio in forza della relativa graduatoria 2011, trattandosi di un provvedimento ormai divenuto definitivo e non più modificabile, comunque superato da quello impugnato con il presente ricorso e non vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti.

4.1. Inammissibile è, infine, la domanda, proposta dalla ricorrente in via subordinata, di accertamento e di condanna dell'Amministrazione Comunale di Lecce all'assegnazione in locazione semplice, in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, di un altro alloggio popolare di E.R.P. sito in Lecce, in conformità alle esigenze della famiglia -OMISSIS---OMISSIS-, stante (come detto) l'assenza di

alcuna posizione di diritto soggettivo all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Economica Popolare, alla quale si accede solo tramite procedura concorsuale, previa verifica dei requisiti di legge.

4.2. Dalla parziale inammissibilità e totale infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del giudizio discende anche la reiezione della domanda risarcitoria, stante l'assenza dell'illegittimità della azione amministrativa e dei presupposti soggettivi e oggettivi all'uopo necessari.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere in parte dichiarato inammissibile e per la restante parte va respinto, nei sensi sopra indicati.

Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge (fra cui la condizione soggettiva della ricorrente) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e nella restante parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 20 luglio 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO